DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1996

Art. 5

Emissione di prestiti obbligazionari

L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti ivi previsti e' consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non e' superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

Versione in vigore dal 23 settembre 1996, non più in vigore dal 23 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996
Estremi	Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1996-492-1996/art-5-emissione-di-prestiti-obbligazionari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it